

FAQ 5

Quesito 1 — Obblighi in caso di accorpamento delle CCIAA

Nello Schema di Convenzione attuale non è riportata la clausola che in passato prevedeva la risoluzione anticipata del contratto al completamento della procedura di accorpamento delle CCIAA (Caltanissetta, Agrigento, Trapani).

Si chiede di chiarire formalmente:

in caso di costituzione della nuova Camera unica, l'istituto aggiudicatario è obbligato al prosieguo del rapporto con il nuovo Ente (subentro della nuova Camera ex lege), oppure il contratto si risolve e l'Ente procederà con autonoma nuova gara?

in ogni caso, quale disciplina transitoria si applica (tempi, modalità di passaggio, eventuali atti formali da adottare)?

RISPOSTA

Nell'ipotesi in cui prima della scadenza venisse completata la procedura di accorpamento delle Camere di Commercio di Caltanissetta con le altre consorelle Siciliane il contratto verrà anticipatamente risolto con effetto dalla data del passaggio di consegne all'Istituto aggiudicatario del servizio di tesoreria e cassa della nuova Camera risultante dall'accorpamento.

Alla cessazione dalle sue funzioni l'Istituto tesoriere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al subentrante di tutti i valori in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna dei documenti, dei registri, degli stampati e di quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio. La Camera sarà obbligata a regolarizzare, prima della cessazione, eventuali partite pendenti di entrata e di spesa mediante l'emissione di appositi ordinativi di incasso e di pagamento, così come sarà tenuta ad estinguere ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dall'Istituto tesoriere a qualsiasi titolo obbligandosi, in via subordinata e con il consenso della Banca stessa, a far rilevare dall'Istituto tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni.

L'Istituto tesoriere sarà impegnato affinché il passaggio del servizio al subentrante avvenga nella massima efficienza, senza pregiudizio all'attività di pagamento e di riscossione, obbligandosi, se necessario, a continuare la temporanea gestione del servizio fino al concreto avvenuto passaggio delle funzioni.

Quesito 2 — Art. 6, comma 2: perimetro dell'anticipazione vs pagamenti “comunque” di stipendi/pensioni

L'art. 6, comma 2 prevede che, in mancanza di fondi, la Banca accordi un'anticipazione di cassa non superiore ai 3/12 dei Proventi Correnti dell'ultimo bilancio ed è, comunque, tenuta ad assicurare il pagamento di stipendi e pensioni e degli oneri riflessi con preavviso di almeno 10 giorni.

Si chiede di precisare espressamente se l'obbligo di assicurare i pagamenti di stipendi/pensioni/oneri:

a) sia ricompreso entro il plafond dei 3/12; oppure

b) operi “in aggiunta” ai 3/12 (cioè, al di fuori/oltre il limite dell’anticipazione di cassa).

Per evitare equivoci applicativi, si richiede inoltre un esempio numerico (p.es. Proventi Correnti = € X; 3/12 = € Y; masse salariali/pensionistiche = € Z) che illustri la corretta modalità di calcolo e di capienza.

RISPOSTA

Si conferma quanto specificato alla lettera a)

Esempio numerico

Proventi correnti = 120

Anticipazione di cassa = 30

Masse salariali/pensionistiche da pagare fino ad un massimo di 30

Quesito 3 — Competenza e disponibilità risorse per il pagamento delle pensioni (nota integrativa bilancio 2024)

Dalla nota integrativa del bilancio 2024 si evince che la quantificazione del debito per pensioni è variabile nel tempo e che la competenza alla corresponsione non è univoca nel medio periodo, potendo transitare al Fondo Pensioni Sicilia; allo stato attuale la disponibilità delle risorse risulterebbe in capo alla CCIAA.

Si chiede di chiarire:

chi sia il soggetto obbligato alla corresponsione nel periodo di vigenza della Convenzione e con quali risorse;

se, in caso di transito delle competenze/risorse al Fondo Pensioni Sicilia, muti il perimetro degli obblighi dell’istituto tesoriere e come (atti necessari, tempi, flussi);

se l’eventuale transito impatti il calcolo dei Proventi Correnti e, di conseguenza, il plafond dei 3/12 dell’anticipazione.

RISPOSTA

Nel periodo di vigenza della Convenzione il soggetto obbligato alla corresponsione delle pensioni è la Camera di Commercio, con le risorse di Cassa e, all’occorrenza, del Conto Corrente del Fondo pensioni.

Tutte le ipotesi relative all’eventuale passaggio al Fondo Pensioni Sicilia sono ancora in fase di valutazione preventiva e pertanto, ad oggi, non possono essere fornite risposte certe in tal senso.